



Comune di  
Bosaro



Comune di  
Crespino



Comune di  
Guardia Veneta



Comune di  
Polesella



Comune di  
Pontecchio Polesine

Provincia di Rovigo

# UNIONE DEI COMUNI DELL'ERIDANO

**Approvato con delibera di consiglio n. 15 del 30.07.07**

## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI**

### **ART. 1**

L'automezzo adibito al servizio di trasporto disabili consente di realizzare le seguenti prestazioni:

- 1) TRASPORTO DISABILI IN CARROZZINA AI LUOGHI DI ISTRUZIONE, CURA, RIABILITAZIONE, LAVORO
- 2) TRASPORTO DISABILI E ANZIANI AL LUOGO DI CURA, RIABILITAZIONE, LAVORO.

### **ART. 2**

Il servizio è gestito dall'ufficio Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni dell'Eridano che pubblicizza l'iniziativa, raccoglie le prenotazioni e tiene costanti rapporti con i Comuni dell'Eridano, e con le associazioni di volontariato operanti nel settore per la guida del mezzo.

### **ART. 3**

L'automezzo sarà dotato di un giornale di servizio, tenuto e sottoscritto di volta in volta dagli addetti alla guida, dove verrà indicato per ogni singolo viaggio:

- a) cognome e nome dell'utente
- b) luogo di destinazione (scuola, ospedale o luogo di cura)
- c) motivo del trasporto
- d) chilometri percorsi

### **ART. 4**

Potranno beneficiare del servizio:

- a) le categorie di disabili portatori di handicap con carrozzina
- b) le categorie di invalidi o disabili portatori di handicap
- c) gli anziani che ne avranno effettiva necessità (soli o in condizioni economiche non agiate) con priorità dei soggetti momentaneamente disabili



Comune di  
Bosaro



Comune di  
Crespino



Comune di  
Guarda Veneta



Comune di  
Polesella



Comune di  
Pontecchio Polesine

Provincia di Rovigo

# UNIONE DEI COMUNI DELL'ERIDANO

Sarà a completa ed insindacabile discrezione dell'Unione dei Comuni dell'Eridano respingere richieste di servizio qualora non soddisfabili per esigenze legate al servizio stesso.

In relazione alle categorie succitate avranno comunque priorità gli studenti disabili frequentati le scuole dell'obbligo sino al termine delle scuole superiori.

Non è consentito il trasporto di ammalati gravi nè di infermi costretti a letto, nè si possono effettuare ricoveri in ospedale.

## ART. 5 Automezzo

La guida dell'automezzo è riservata esclusivamente a personale qualificato, dipendente dell'Unione dei Comuni dell'Eridano e/o dipendente dei Comuni facenti parte dell'Unione e/o di volontari facenti parte di associazioni convenzionate con l'Unione dei Comuni dell'Eridano.

L'ufficio Servizi Sociali dell'Unione oltre a tenere i contatti con le associazioni di volontariato, è tenuto a razionalizzare il servizio in modo da soddisfare tutte le richieste possibili, tenendo conto dei tempi di attuazione del servizio stesso nel rispetto dei giorni di preavviso necessari all'attivazione stessa.

## ART. 6 Rapporto di Buon andamento

- a) Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate all'Unione **almeno cinque giorni prima del servizio a mezzo fax, specificando il tipo di servizio da eseguire** (disabile con carrozzina, disabile da accompagnare, anziano, etc.);
- b) Le richieste di intervento per i portatori di handicap con carrozzina dediti allo studio o al lavoro hanno la priorità su altri trasporti;
- c) Per le richieste di servizio continuativo (studenti o lavoratori) è necessaria una sola richiesta iniziale;
- d) Qualora di tratti di utenti in condizioni disagiate il Comune di provenienza coprirà eventualmente le spese a carico dell'utente rimborsando direttamente l'Unione dei Comuni dell'Eridano;
- e) Nel caso di trasporto di minorenni necessita l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà o di chi ne fa le veci;
- f) Ogni Comune dovrà trasmettere uno stradario del proprio territorio in modo tale che gli operatori siano facilitati nella loro opera.



Comune di  
Bosaro



Comune di  
Crespino



Comune di  
Guarda Veneta



Comune di  
Polesella



Comune di  
Pontecchio Polesine

Provincia di Rovigo

# UNIONE DEI COMUNI DELL'ERIDANO

## ART. 7

### **Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utente**

#### **7a) COSTO DEL SERVIZIO**

Il costo del servizio prevede una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente secondo classi di reddito. Il concorso alle spese sarà richiesto da parte dell'Ente applicando in materia un principio di indirizzo volto a richiedere solidarietà e comunque il concorso di tutti alla spesa pubblica.

I limiti e le modalità della partecipazione alle spese sono stabiliti dalla Giunta dell'Unione annualmente con apposito atto deliberativo in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.

#### **7b) QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE**

Con cadenza annuale il settore servizi sociali verifica le condizioni reddituali degli utenti acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria per la determinazione della partecipazione alla spesa avvalendosi della dichiarazione ISEE.

## ART. 8

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione di Consiglio dell'Unione di approvazione, salvo la mancata sottoscrizione di convenzioni con associazioni di volontariato.